



ARTSANA GROUP

WHISTLEBLOWING POLICY

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	6
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
5. MISURE DI PROTEZIONE	9
6. RISERVATEZZA	10
7. DATA PROTECTION	10
8. SANZIONI	11
9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA	11
10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL <i>WHISTLEBLOWING</i>	11

1. INTRODUZIONE

Scopo della presente *Policy* è fornire i principi e le regole per la gestione della Piattaforma *Whistleblowing* del Gruppo Artsana.

La Piattaforma *Whistleblowing* del Gruppo Artsana è strutturata in modo tale da rispettare la normativa applicabile in materia di *whistleblowing*, tenendo, altresì, in considerazione la normativa relativa alla protezione dei dati personali, tra cui, senza limitazioni, le seguenti:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Legge di recepimento degli Stati membri della Direttiva (UE) 2019/1937.

La presente *Policy* si applica a, ed è vincolante per, le società operative del Gruppo Artsana costituite nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea. L'organo societario della società interessata è responsabile dell'approvazione della presente *Policy*. A tal proposito, ogni società del Gruppo Artsana costituita nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea è tenuta ad armonizzare la presente *Policy* a livello locale, coerentemente con gli eventuali rispettivi requisiti di legge.

Pertanto, al fine di recepire la presente *Policy*, ogni società del Gruppo Artsana adotta una specifica procedura locale, strutturata come la presente *Policy* e costituente un allegato della stessa.

Qualsiasi deroga alla presente *Policy* è pertanto consentita solo nella misura in cui sia richiesta da leggi e regolamenti locali vigenti. Tali deroghe possono essere attuate attraverso gli allegati locali della presente *Policy*.

2. DEFINIZIONI

Allegato

ogni allegato alla presente *Policy*, consistente nelle procedure di recepimento adottate dalle società del Gruppo Artsana.

Artsana o Società	Artsana S.p.A.
Contesto Lavorativo	l'attività lavorativa, attuale o passata, svolta in o per il Gruppo Artsana, attraverso la quale il Segnalante acquisisce informazioni su presunte violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della Piattaforma <i>Whistleblowing</i> .
Destinatario	la persona o la funzione designata come destinataria delle Segnalazioni di <i>Whistleblowing</i> in ciascuna Società del Gruppo.
Direttiva	la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
GDPR	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Gruppo Artsana o Gruppo	Artsana e le sue controllate ad esclusione di Prenatal Retail Group S.p.A. e le sue controllate.
Persona Coinvolta	la persona menzionata o citata nella Segnalazione <i>Whistleblowing</i> come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata.
Piattaforma <i>Whistleblowing</i>	la piattaforma implementata dal Gruppo Artsana per il <i>whistleblowing</i> , la quale consente di creare un canale di segnalazione interno per ogni società del Gruppo.
Policy o <i>WB Policy</i>	la presente <i>policy</i> e i suoi allegati.

<p>Segnalante</p>	<p>qualsiasi dipendente, funzionario, direttore, <i>manager</i>, <i>stakeholder</i> interno, qualsiasi terza parte che agisce per conto o interagisce con il Gruppo Artsana (inclusi, senza limitazioni, clienti, fornitori, appaltatori, agenti, <i>broker</i> e simili), volontario e tirocinante, candidato a rapporti di lavoro (per le informazioni acquisite durante il processo di reclutamento o altre trattative precontrattuali), ex dipendenti, che presenti una Segnalazione <i>Whistleblowing</i>.</p>
<p>Segnalazione <i>Whistleblowing</i> o Segnalazione</p>	<p>la segnalazione presentata da un Segnalante attraverso la Piattaforma <i>Whistleblowing</i> di Artsana, in conformità con i principi e le regole stabiliti nella presente <i>Policy</i>.</p>
<p>Società del Gruppo</p>	<p>ogni società facente parte del Gruppo Artsana costituita nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea tenuta ad adottare la presente <i>Policy</i>.</p>
<p>Soggetti Collegati</p>	<p>i soggetti diversi dal Segnalante che sono protetti dalla presente <i>Policy</i> nel caso in cui la Segnalazione <i>Whistleblowing</i> rientri nei principi e nelle regole di cui alla presente <i>Policy</i>, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: (a) i facilitatori (vale a dire, persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione); (b) terze persone collegate al Segnalante e che potrebbero subire ritorsioni, come ad esempio colleghi o parenti del Segnalante; (c) soggetti giuridici di cui il Segnalante è proprietario, per cui lavora o cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo; (d) gli azionisti e le persone appartenenti all'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa, compresi i membri non esecutivi; (e) le persone che lavorano sotto la</p>

supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori che hanno presentato una Segnalazione *Whistleblowing*.

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni avvenute nel Contesto Lavorativo che possono essere segnalate dal Segnalante devono innanzitutto ledere l'interesse pubblico o l'integrità di Artsana (o di una Società del Gruppo) e consistono in:

1. reati che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'UE o nazionali relativi alle seguenti aree: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o lo scopo delle previsioni degli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti;
5. violazioni delle *policies*, delle direttive e delle procedure interne del Gruppo Artsana relative alle seguenti materie:
 - (i) anticorruzione;
 - (ii) antiriciclaggio;
 - (iii) diritti umani;
 - (iv) *environmental, social, e corporate governance* (ESG);
 - (v) sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica;
 - (vi) antitrust.

6. le violazioni previste dalle leggi di recepimento della Direttiva e indicate negli Allegati.

Resta inteso che la Piattaforma *Whistleblowing* del Gruppo Artsana può essere utilizzata solo ed esclusivamente per le segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente *Policy*.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Artsana ha attivato il seguente canale di segnalazione interna, che consente l'invio di segnalazioni in forma scritta per via telematica, e garantisce, anche attraverso l'uso della crittografia, la riservatezza del Segnalante, della Persona Coinvolta e di qualsiasi persona menzionata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

[Artsana Whistleblowing Portal \(convercent.com\)](https://convercent.com)

Tale canale di segnalazione è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali (laddove richiesto dalle normative locali applicabili).

Attraverso la piattaforma di cui sopra, Artsana e ogni Società del Gruppo stabiliscono un canale di segnalazione interno autonomo.

Il canale interno di segnalazione consente di effettuare segnalazioni per iscritto o caricando un file audio.

Nel caso in cui venga utilizzato un file audio per la segnalazione, previo consenso del segnalante, il Destinatario avrà il diritto di documentare la segnalazione orale secondo le modalità richieste dalla normativa applicabile e indicate nel relativo Allegato.

4.1. DESTINATARIO

La Segnalazione viene ricevuta dal Destinatario, il quale deve essere individuato per ciascuna Società del Gruppo in conformità alla normativa vigente.

Il Destinatario è stato specificamente formato sulla normativa in materia di *whistleblowing* e sulla Piattaforma *Whistleblowing* di Artsana (incluso il relativo Allegato).

4.2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

4.2.1. Analisi preliminare della Segnalazione

Le Segnalazioni *Whistleblowing* sono sottoposte a una valutazione preliminare da parte del Destinatario al fine di stabilire se possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente *Policy* e se si configurino come pertinenti.

Se pertinenti, le segnalazioni vengono analizzate e valutate dal Destinatario che avvia il processo di gestione della segnalazione.

Una Segnalazione *Whistleblowing* interna presentata tramite un canale diverso dalla piattaforma indicata nella presente *Policy* deve essere inoltrata immediatamente (entro sette giorni) al Destinatario competente attraverso il canale di segnalazione interna indicato nell'Allegato relativo alla Società del Gruppo cui la segnalazione si riferisce, dandone contestuale comunicazione al Segnalante.

4.2.2. Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*

Il Destinatario è chiamato a svolgere le seguenti attività

- notificare al Segnalante il ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e - se necessario - richiedere integrazioni al Segnalante stesso;
- dare diligentemente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- dare riscontro alla Segnalazione *Whistleblowing* entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di sette giorni dalla ricezione della Segnalazione.

Nella gestione della Segnalazione *Whistleblowing*, la Persona Coinvolta può essere sentita o, se richiesto da quest'ultima, deve essere sentita dal Destinatario, anche attraverso osservazioni e documenti scritti.

Le Segnalazioni *Whistleblowing* (e la relativa documentazione) sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e, in ogni caso, non oltre il termine prescritto dalla normativa locale applicabile.

Ciascuna Società del Gruppo può prevedere, nel proprio Allegato di riferimento, adempimenti più stringenti nella gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*, in conformità con le normative locali di riferimento.

4.2.3. Decisione sulla Segnalazione *Whistleblowing*

Qualora, a seguito delle indagini interne e sulla base delle evidenze raccolte durante l'analisi della Segnalazione, la stessa risulti fondata, il Destinatario può proporre alle funzioni interne competenti: (i) provvedimenti disciplinari; (ii) azioni idonee a porre rimedio alla situazione emersa dalla segnalazione e dalle indagini interne; e (iii) azioni volte ad evitare che tale situazione si ripeta in futuro.

Ciascuna Società del Gruppo può specificare nell'Allegato di riferimento il dettaglio delle attività da svolgere per l'analisi delle segnalazioni e le conseguenti azioni.

5. MISURE DI PROTEZIONE

Artsana e ciascuna Società del Gruppo sono fortemente impegnate a proteggere i Segnalanti in buona fede (così come i Soggetti Collegati e le Persone Coinvolte) e si asterranno da intimidazioni, discriminazioni e ritorsioni (come ad esempio il licenziamento, il cambio di mansioni, il mancato rinnovo, il rinvio o la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato, nonché qualsiasi altra misura intimidatoria, discriminatoria e ritorsiva prevista dalle leggi locali di attuazione), nei confronti del Segnalante e/o dei Soggetti Collegati per i fatti e gli altri eventi circostanziati forniti in buona fede e per quanto a diretta conoscenza del Segnalante in seno alla Piattaforma *Whistleblowing*.

Quanto sopra non pregiudica il diritto della Società interessata di avviare un procedimento disciplinare e di applicare (al concludersi dello stesso) un provvedimento disciplinare nei confronti di un Segnalante che risulti aver effettuato consapevolmente e con dolo o colpa grave una Segnalazione falsa e/o diffamatoria e/o fuorviante.

Si noti che la tutela del Segnalante (così come quella dei Soggetti Collegati) è garantita a condizione che:

1. al momento della presentazione della Segnalazione, il Segnalante avesse ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito della Piattaforma *Whistleblowing* di cui alla Sezione 3 della presente *Policy*;
2. la segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Piattaforma *Whistleblowing* (come sopra indicata).

Le misure di protezione si applicano anche in caso di segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni a causa della segnalazione.

Ogni Società del Gruppo può applicare misure di protezione specifiche sulla base delle normative locali e in conformità con il relativo Allegato.

6. RISERVATEZZA

Nei casi in cui la divulgazione dell'identità del Segnalante sia necessaria per la difesa della Persona Interessata, tale divulgazione è soggetta al preventivo consenso del Segnalante stesso, previa comunicazione al Segnalante dei motivi che rendono necessaria la divulgazione della sua identità.

A tal riguardo, ogni società del Gruppo Artsana che si trovi a gestire una Segnalazione *Whistleblowing* dovrà osservare e far rispettare rigorosi standard di prudenza, continenza, proporzionalità e riservatezza delle informazioni, nonché di tutela dell'identità personale del Segnalante, in conformità alla normativa vigente. A tal proposito, è possibile oscurare i dati personali non strettamente necessari, utilizzare file protetti da password, condividere una versione ridotta o sintetizzata della Segnalazione, a seconda dei contenuti e della tipologia di fatti e informazioni segnalati, valutando caso per caso.

7. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione delle segnalazioni avviene in conformità al GDPR.

La Società ha definito il proprio modello per la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne, individuando le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dal trattamento effettuato, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con i fornitori esterni che elaborano i dati personali per conto della Società deve essere regolato in conformità all'articolo 28 del GDPR.

I Segnalanti e le Persone Interessate devono essere informati in maniera adeguata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

I dati personali che non sono manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, sono cancellati senza indugio.

8. SANZIONI

Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di violazioni della Direttiva e di violazioni delle normative locali di recepimento della stessa sarà soggetta a sanzioni pecuniarie e/o sanzioni disciplinari. Tra i comportamenti che possono essere puniti vi sono, ad esempio, i seguenti:

- ritorsioni connesse alla Segnalazione;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla presentazione della Segnalazione *Whistleblowing*;
- violazione degli obblighi di riservatezza.

Gli Allegati specificano le sanzioni applicabili sulla base delle disposizioni della normativa locale di recepimento della Direttiva.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ai sensi della Direttiva, il Segnalante può inoltrare una Segnalazione ai canali di segnalazione esterni o può effettuare una divulgazione pubblica solo qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle normative locali di recepimento.

Gli Stati membri individuano le Autorità competenti a ricevere, dare riscontro e dare seguito a tali segnalazioni. A tal fine, le Autorità individuate stabiliscono canali di segnalazione esterni, che il Segnalante potrà utilizzare.

Per un'indicazione dei canali di segnalazione esterni previsti da ciascun Paese e dei requisiti per la realizzazione di tali segnalazioni (nonché dei requisiti per la divulgazione pubblica), si rimanda allo specifico Allegato della presente *Policy*.

10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL WHISTLEBLOWING

Le informazioni sulla presente *Policy* sono rese accessibili a tutti e disponibili sull'intranet e sul sito web del Gruppo Artsana: <https://www.artsana.com/>.

Le informazioni riguardanti la presente *Policy* sono rese disponibili anche al momento dell'assunzione del dipendente e al momento della cessazione del rapporto lavorativo con lo stesso.

La formazione in materia di *whistleblowing* è, inoltre, inclusa nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.